

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CGF
(2009/2010)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009 A CARICO:

- **DEL SIGNOR FRANCESCO PROSPERO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, DI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 91, COMMA 1 N.O.I.F.;**
 - **DEL SIGNOR MARCO BARONI (NELLA SUA QUALITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 E 40 N.O.I.F.;**
 - **DEL SIGNOR ARROE SALCEDO JOHASIGNO (NELLA SUA QUALITÀ DI CALCIATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.;**
 - **DEL SIGNOR RE FEDERICO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL'EPOCA DEI FATTI, DI CALCIATORE DELLA SQUADRA "PRIMAVERA" DELL'A.C. SIENA S.P.A. E ATTUALMENTE TESSERATO IN PRESTITO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.;**
- DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2) RICORSO DEL CALCIATORE DEL PRETE LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Prete Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE MAIETTA DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Maietta Domenico riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete